

Atti Dirigenziali

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

Pubblicazione Nr: **5768/2021**

In Pubblicazione: dal **27/10/2021** al **11/11/2021**

Repertorio Generale: **8084/2021** del **26/10/2021**

Protocollo: **166146/2021**

Titolario/Anno/Fascicolo: **10.10/2021/37**

Struttura Organizzativa: SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA

Dirigente: FELISA MARCO

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (IDROELETTRICO) AI SENSI DEL D.LGS 387/2003 DA REALIZZARSI IN COMUNE DI MILANO VIA JAN PALACH 16/A, COLATORE LAMBRO MERIDIONALE. SOCIETÀ REMNA S.R.L. - PRATICA FERA 169947**

<http://temi.provincia.milano.it/albopretoriool/new/dettaglio.asp?id=64977590768>



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 8084 del 26/10/2021

Fasc. n 10.10/2021/37

Oggetto: Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (idroelettrico) ai sensi del D.Lgs 387/2003 da realizzarsi in Comune di Milano via Jan Palach 16/A, Colatore Lambro meridionale. Società Remna S.r.l. - Pratica FERA 169947.

Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia

VISTI:

- il D.Lgs n. 112/98 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- il D.Lgs n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. relativo alle norme in materia ambientale;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- l'art. 12, comma 1 del D.Lgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- il D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo sviluppo economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che recepisce, come vincolante l'obiettivo, assegnato allo Stato italiano, di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire al 2020 pari a 17 per cento;

VISTO il D.P.R. 6/6/2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia);

VISTE altresì:

- la L.R. n. 26/2003 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" che attribuisce alle Province le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza inferiore ai 300 Mwt;
- la L.R. n. 24/2006 e s.m.i. "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- la D.G. della Regione Lombardia n. IX/2605 del 30/11/2011 - Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - revoca della DGR n. 5290/07;
- la D.G. della Regione Lombardia n. IX/3934 del 6/8/2012 "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale";
- la D.G. della Regione Lombardia n. 4803 del 31/5/2021 "Approvazione delle nuove Linee Guida regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) a seguito degli aggiornamenti della normativa nazionale in materia";
- il D.d.s. 6 dicembre 2013 - n. 11674 "Approvazione della modulistica per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica (AU) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al punto 3.5 della D.G.R. 3298/2012";

VISTA la domanda, con l'allegata documentazione tecnica, presentata dalla Società Remna S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, presentata in data 10/02/2021 prot. 23894, da realizzarsi presso il Colatore Lambro meridionale - via Palach / via Rosa Bianca, nel Comune di Milano (Pratica FERA 169947);

ATTESO che l'area interessata dall'impianto in oggetto ricade in ambito soggetto a tutela paesistica in base all'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 in quanto ricompreso entro la fascia di 150m dalle sponde del fiume Lambro;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90 e s.m.i. in data 17/02/2021 prot. 28710 è stato avviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/90 s.m.i., in data 07/04/2021 si è conclusa la conferenza in modalità asincrona e, preso atto dei pareri negativi e delle richieste di integrazione pervenute, è stata successivamente convocata la Conferenza in modalità sincrona per il giorno 12/10/2021;
- la Conferenza dei Servizi nella riunione conclusiva del 12/10/2021 (Verbale della CDS Prot. CMMi n. 157604/2021), sulla base di tutte le risultanze istruttorie e delle posizioni prevalenti, ha espresso valutazione favorevole all'approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs 387/03;
- ai sensi dell'art. 14 bis lettera c) della L 241/90 e s.m.i., le amministrazioni coinvolte hanno reso le proprie determinazioni indicando delle prescrizioni che vengono riportate integralmente nell'allegato "Risultanze dell'istruttoria";

RITENUTO, pertanto, di concedere alla Società Remna S.r.l., l'Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonti rinnovabili (idroelettrica) da realizzarsi presso il Colatore Lambro meridionale - via Jan Palach 16/A, in Comune di Milano - Pratica FERA 169947, ai sensi del D.Lgs 387/2003;

RILEVATA la seguente sospensione dei termini:

- dal 08/03/2021 prot. CMMi n. 39588 al 20/09/2021 prot. CMMi n. 141621 (richiesta integrazioni)
- dal 13/10/2021 prot. CMMi n. 157604 al 19/10/2021 prot. CMMi n. 160889 (richiesta documentazione definitiva dopo la CDS decisoria);

VISTI i decreti del Sindaco metropolitano:

- R.G. 161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e successive modificazioni;
- R.G. n. 179/2021 del 30/08/2021 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico dirigenziale all'Arch. Marco Felisa, quale Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia";

PRECISATO che è stato individuato quale responsabile del procedimento l'Ing. Laura Zanetti e responsabile dell'istruttoria amministrativa la Dott.ssa Roberta Bona che si è avvalsa della Dott.ssa Manuela Tosi quale Funzionario Istruttore Tecnico;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 12 c. 1 del D.Lgs 387/2011 "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" e che le stesse, ai sensi della vigente normativa costituiscono, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. La variante allo strumento urbanistico è da considerarsi temporanea cioè da intendersi per il solo periodo di esistenza dell'impianto autorizzato;
- ai sensi dell'art. 4 c. 2 del DPR 327/2001 "I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione";

ATTESO che nella presente Autorizzazione confluiscono tutte le prescrizioni indicate dagli Enti coinvolti nel procedimento che, come indicato nelle premesse, ai sensi della D.G.R. Lombardia n. 4803/2021, paragrafo 4.6, sono competenti e hanno titolarità decisionale nel procedimento sulle rispettive materie, sia nell'ambito del presente procedimento, sia nelle fasi conseguenti attuative, di esercizio e controllo dell'impianto;

ATTESO che, in relazione al punto precedente, le materie di competenza dei principali soggetti coinvolti nel presente procedimento sono ai sensi della D.G.R. Lombardia n. 4803/2021:

1. Comune: "competenza in merito a urbanistica e edilizia (L.R. 12/2005); aspetti igienico sanitari; aspetti ambientali

generici (es. acustica); salute e sicurezza dei cittadini; Piano Utilizzazione Agronomica (PUA); Programma Operativo Aziendale (POA)";

2. Città metropolitana: "competenza in merito a aria (D.Lgs 152/2006), autorizzazione ambientale integrata (D.Lgs 152/2006), rifiuti (D.Lgs 152/2006); captazione acque (R.D. 1775/1933); scarichi in corpo idrico superficiale (D.Lgs 152/2006); strade ex statali (escluse ANAS), strade provinciali; linee elettriche (L.R. 52/1982); trasformazione del bosco (L.R. 31/2008, art. 43); vincolo idrogeologico e trasformazione del suolo (L.R. 31/2008, art. 44); autorizzazione paesaggistica (art. 80, comma 3, L.R. 12/2005)";

3. Vigili del Fuoco: "per gli adempimenti connessi alla prevenzione incendi (D.Lgs 139/2006). Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha la competenza in materia di sicurezza e prevenzione antincendio. È un soggetto da convocare alla Conferenza di Servizi in quanto le eventuali prescrizioni in merito alla prevenzione incendi possono avere influenza anche rispetto all'Autorizzazione Unica";

4. ATS: "per l'espressione del parere igienico-sanitario per le attività edilizie, per gli aspetti riguardanti la sicurezza della collettività e dei singoli derivanti dal funzionamento di macchine ed impianti, per la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro (antinfortunistica), per la prevenzione nel caso l'intervento abbia interazioni o rischi sulla salute umana o rischi biologici, chimici e fisici sull'ambiente";

e che sono del Gestore locale di rete di distribuzione le "competenze per l'impianto di rete per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione/trasmissione nel caso di impianti che immettono l'energia prodotta nelle reti a bassa e media tensione";

PRESO ATTO che il Comune di Milano si è avvalso a titolo non oneroso del supporto tecnico di ARPA per gli aspetti ambientali generici così come previsto dall'art. 14 della L.R. 38/2015;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 con Deliberazione R.G. n. 2/2014, adottato ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della L. 56/2014 e in particolare gli artt. 49 e 51;
- gli artt. 38 e 39 del vigente "Testo unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con Deliberazione del Consiglio della Città metropolitana di Milano R.G. n. 6/2017 del 18/01/17;
- l'art. 11 comma 5 del vigente Regolamento sul sistema di controlli interni dell'Ente;
- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n.0245611/4.1/2016/7;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Città metropolitana di Milano;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;
- Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29/03/2021 avente ad oggetto: <>;

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio metropolitano:

- Delibera Rep. n. 6/2021 "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000";
- Delibera Rep. n. 8/2021 "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati";

RICHIAMATO il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;

DATO ATTO delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari e che la Società richiedente ha provveduto a versare i previsti oneri istruttori;

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 72/2021 e successive modificazioni è stato approvato il PEG 2021 - 2023, che prevede l'obiettivo n. 18306 - riferito all'ambito A009, alla Missione 09 e al C.d.R. ST085;

AUTORIZZA

per le ragioni indicate in premessa,

la società Remna S.r.l. sede legale in Milano, Via E. De Amicis 26, - P.IVA n. 07405480968 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonti rinnovabili (idroelettrico) da realizzarsi in via Jan Palach 16/A, Comune di Milano - Colatore Lambro meridionale - Pratica FERA 169947, ai sensi del D.Lgs 387/2003, di cui al progetto esecutivo e relativi allegati tecnici (n. N_41), che sono parte integrante del presente provvedimento, unitamente alle risultanze dell'istruttoria - contenente le prescrizioni indicate dagli Enti coinvolti nel procedimento - al decreto di concessione, al disciplinare e alle prescrizioni generali.

FATTO PRESENTE CHE

Si autorizza la voltura a favore di UNARETI S.P.A. dell'esercizio dell'impianto di connessione alla rete di media tensione; le opere necessarie alla connessione alla rete di media tensione, a costruzione avvenuta, saranno comprese nella rete di distribuzione del gestore e, quindi, acquisite al patrimonio di UNARETI S.P.A. e verranno utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui UNARETI S.P.A. è concessionaria.

La presente Autorizzazione sostituisce il permesso di costruire, ai sensi del d.p.r. 380/2001 e della l.r. 12/05, relativamente alle opere edilizie da realizzarsi come da progetto approvato con il presente provvedimento. Sono fatti salvi gli adempimenti preventivi e quelli di ultimazione lavori stabiliti dalle vigenti normative statali e regionali in materia edilizia che l'Impresa dovrà ottemperare nei confronti del Comune di Milano e di altri Enti competenti, ivi compresi quelli relativi ai versamenti degli oneri di urbanizzazione, qualora dovuti.

Entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento devono avere inizio i lavori per la costruzione dell'impianto. L'inizio dei lavori deve essere comunicato alla Città metropolitana di Milano, all'Arpa e al Comune di Milano 10 giorni prima dell'avvio: trascorso il termine di un anno dalla data di notifica senza inizio dei lavori la presente autorizzazione decade automaticamente.

Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori: decorsi tali termini la presente Autorizzazione decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

Ultimato l'intervento, la Società dovrà inviare alla Città metropolitana di Milano copia della comunicazione di fine attività presentata al Comune di Milano nonché copia della certificazione di agibilità rilasciata dal Comune medesimo.

Almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, la Società dovrà darne comunicazione alla Città metropolitana di Milano, al Comune di Milano, ad Arpa Lombardia, all'ATS competente e ad AIPO.

Tutte le opere edilizie (interne ed esterne) dovranno essere realizzate conformemente alla normativa vigente e al Regolamento Edilizio/Piano delle Regole del P.G.T. comunale vigente, nonché ad altre eventuali autorizzazioni da ottenersi dagli Enti competenti; successivamente le stesse dovranno essere sottoposte alla verifica della loro conformità. Dovrà inoltre essere garantito il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - attuazione dell'articolo 1 della legge 3.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Amministrazione comunale di Milano, sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del D.P.R. 380/2001, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato e al controllo del corretto ripristino ambientale del sito interessato dall'intervento a fine vita dell'impianto.

Nella presente Autorizzazione Unica confluiscono tutte le autorizzazioni settoriali di carattere ambientale necessarie per le attività oggetto del procedimento unico, pertanto i rinnovi e le modifiche di dette autorizzazioni dovranno essere richieste ai rispettivi Enti competenti.

A cessazione dell'attività il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni dell'insediamento, tenendo conto che:

- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale,
- prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano di dismissione dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni da parte di altri Enti o soggetti competenti.

INFORMA CHE

Si attesta che il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano.

Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato all'art. 5, del Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2021 del 29/03/2021 a rischio alto e sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it.

Per quanto riguarda, infine, il rispetto dei termini prescritti dalla legge si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni, concessioni derivanti da ulteriori Enti o soggetti competenti, demandando in particolare all'Amministrazione comunale di Milano quanto di competenza in materia di progettazione esecutiva dell'intervento.

Si precisa altresì che, ai sensi della vigente normativa e ai sensi della DGR Lombardia 4803/2021 - Parte X Controlli e sanzioni, "in fase di costruzione e di esercizio degli impianti le amministrazioni effettuano i controlli per le materie per cui hanno competenza secondo normativa".

Il presente provvedimento viene notificato alla Società Remna S.r.l. e trasmesso all'ARPA Lombardia, al Comune di Milano e a tutti i soggetti ed Enti, invitati alla Conferenza dei Servizi, per quanto di rispettiva competenza.

La Società Remna S.r.l. ha trasmesso in data 26/10/2021 prot. CMMi n. 165896 la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'adozione del presente atto e degli allegati come previsto dal D.P.R. 642/72.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio On Line della Città metropolitana.

Si dà atto che il presente atto non rientra tra le tipologie soggette agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2016.

Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
(Arch. Marco Felisa)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate